

Tribunale Bologna Sez. lavoro, Sent., 08 agosto 2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 64/2022 promossa da:

C.L. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI MARTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARCHETTI MARTA

ATTORE

Contro

E.N. SRL (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. GATTI FABIO NATALE e dell'avv. LENZI GIOVANNI ((...))
PIAZZA G. GALILEI N.4 40123 BOLOGNA; ALVARO FRANCESCO ((...)) C/O AVV. GIOVANNI LENZI -
PIAZZA GALILEO N. 4 40123 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA C/O AVV. LENZI P.ZZA GALILEO
GALILEI 4 BOLOGNA presso il difensore avv. GATTI FABIO NATALE

CONVENUTO

Svolgimento del processo

Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio la E.N. Srl contestando integralmente quanto dedotto nel ricorso introduttivo e chiedendo la reiezione delle domande avanzate dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Eccepiva in primo luogo la mancata allegazione da parte del ricorrente, della declaratoria contrattuale delle qualifiche di Redattore e/o Collaboratore Fisso, rivendicate in ricorso, con conseguente nullità delle domande sul punto.

Nel merito affermava che il rapporto di lavoro tra le parti, si era sempre svolto nelle forme del rapporto di lavoro autonomo, con esclusione dei periodi in cui il ricorrente aveva sottoscritto contratti di lavoro subordinato a termine, in sostituzione di colleghi assenti con diritto alla conservazione del posto.

Il processo si svolgeva alle udienze del 12-09-2022, 06-12-2022, 26-06-2023.

Venivano sentiti come testi L.M.C., M.F., D.L., R.D..

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.

Motivi della decisione

Per quanto riguarda l'eccezione di parte convenuta, inerente la mancata allegazione da parte del ricorrente, della declaratoria contrattuale delle qualifiche di Redattore e/o Collaboratore Fisso, rivendicate in ricorso, con conseguente nullità delle domande sul punto, osserva il Tribunale che l'eccezione è infondata, posto che la domanda di parte ricorrente non ha ad oggetto la rivendicazione di una qualifica superiore in relazione alle mansioni in concreto svolte, ma è finalizzata all'accertamento dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.

In particolare le domande svolte dal ricorrente signor C.L. con il ricorso introduttivo, sono finalizzate ad accertare se l'attività giornalistica incontestatamente svolta dal medesimo sia stata resa sotto il vincolo della subordinazione o sia stata svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo.

Non è pertanto applicabile alla fattispecie, il c.d. criterio trifasico, ossia quel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, che nell'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione, si sviluppa nelle tre fasi costituite dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa effettivamente svolta, dall'individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo ed, infine, dal raffronto tra l'attività in concreto svolta e le declaratorie contrattuali.

Tale procedimento, come sopra rilevato, è estraneo alla tematica della presente fattispecie, che come sopra evidenziato è finalizzato esclusivamente ad accertare se l'attività giornalistica svolta dal signor L., sia stata resa sotto il vincolo della subordinazione e possa qualificarsi come lavoro giornalistico subordinato.

Per quanto riguarda poi la nozione di "lavoro giornalistico", la stessa è stata elaborata dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza, in quell'attività diretta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione ed al commento di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione mediatica, in quanto attinenti a fatti ritenuti meritevoli dell'attenzione del pubblico.

Una volta accertato lo svolgimento di attività giornalistica in regime di subordinazione, la stessa, sulla base del C.C.N.L. di settore, potrà poi essere inquadrata nella qualifica di Redattore o di Collaboratore Fisso ex art. 2 del C.C.N.L. di settore, sulla base del diverso declinarsi della collaborazione.

Nello specifico sul punto, il Redattore svolge attività giornalistica con orario a tempo pieno, con il vincolo di esclusività e con lo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 5 del C.C.N.L. di settore, consistenti nella scelta, revisione ed impaginazione degli articoli, nella titolazione ed impostazione del Menabò, nella partecipazione alle riunioni del corpo dei redattori per la preparazione del giornale, e nella verifica degli articoli redatti dai collaboratori e dai corrispondenti.

L'attività giornalistica svolta dal Collaboratore Fisso è caratterizzata invece dallo svolgimento non quotidiano di attività giornalistica pur con continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità dei servizi, senza peraltro il vincolo dell'esclusività e senza lo svolgimento delle ulteriori attività sopra indicate, che caratterizzano la figura del Redattore Ordinario.

Si tratta quindi della diversa declinazione della medesima attività, con un maggiore o minore impegno contenutistico, di coordinazione e temporale ed un diverso vincolo in relazione alla esclusività.

Nel merito della controversia osserva il Tribunale che dalle testimonianze raccolte è emerso in maniera univoca che dopo la fine del rapporto di stage, è stato sempre pienamente inserito nell'organizzazione aziendale della Redazione di Massa Carrara, di cui aveva le chiavi, svolgendo attività di ricerca di notizie e redazione di articoli, sulla base delle indicazioni e delle istruzioni ricevute da L.M.C., dipendente della società convenuta e da sempre addetta alla Redazione di Massa Carrara, attualmente come Vice Capo Servizio, con cui si rapportava quotidianamente, nell'ambito di una presenza continuativa e costante nella Redazione di Massa Carrara.

In particolare è emerso che il ricorrente si occupava della cronaca di Carrara scriveva articoli di politica, amministrativa, cronaca bianca, cronaca nera, sport, e costume, sotto la coordinazione della stessa dott.ssa L..

In relazione a quanto sopra è emerso univocamente dalle testimonianze raccolte, che il ricorrente si è trovato sovente a lavorare anche da solo, nella Redazione di Massa Carrara, di cui ha avuto le chiavi fin dall'inizio del rapporto, e tale circostanza è indicativa del fatto che lo stesso ricorrente operasse abitualmente sul computer aziendale provvedendo alla predisposizione del menabò.

Tale circostanza è altresì documentata dalle videoregistrazioni depositate nel fascicolo di ufficio, ed è sostanzialmente incontestata.

Appare quindi pienamente provato che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente a favore della società convenuta, si è svolta, fin dall'inizio del rapporto di lavoro, dopo la cessazione del rapporto di Stage, nelle forme della subordinazione, intesa come inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale, con sottoposizione alle direttive lavorative in senso stretto ed organizzative dei preposti della società convenuta, con carattere di continuità.

Sul punto osserva il Tribunale che il carattere della subordinazione non è escluso dalla circostanza che il ricorrente godesse di una indiscussa libertà di movimento e non fosse obbligato al rispetto di un orario predeterminato ed alla continua permanenza sul luogo di lavoro, posto che tali caratteristiche non hanno inciso sulla stabile inserimento nella organizzazione lavorativa aziendale, con sottoposizione alla coordinazione organizzativa e contenutistica dei Preposti della società convenuta.

Sempre nel merito della controversia, osserva il Tribunale che anche dalla documentazione depositata, oltre che dalle testimonianze raccolte, è emerso in maniera univoca che dopo la fine del rapporto di stage, è stato sempre pienamente inserito nell'organizzazione aziendale della Redazione di Massa Carrara, con continuità ed assiduità, svolgendo attività di ricerca di notizie e redazione di articoli.

In particolare, i cedolini paga elaborati dalla società convenuta, e le pagine di cronaca prodotte, hanno evidenziato il volume e la continuità e la tipologia dell'attività giornalistica svolta evidenziando che il ricorrente, nel corso degli anni, si è occupato di ogni genere di notizia relativa alla cronaca di Carrara, cronaca politica, amministrativa, culturale, sportiva, cronaca bianca, nera e giudiziaria, circostanza che testimonia ulteriormente lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale della società convenuta.

Sul punto, per costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione " in materia di attività

giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa" (Cass. Sez. Lavoro N.10685/2017, N.24078/2021). Pertanto viene accertato che tra C.L. ed E.N. srl, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, quantomeno dal 01-01-2012. Una volta accertato lo svolgimento di attività giornalistica in regime di subordinazione, come sopra detto, la stessa, sulla base del C.C.N.L. di settore, deve poi essere inquadrata nella qualifica di Redattore o di Collaboratore Fisso ex art. 2 del C.C.N.L. di settore, sulla base del diverso declinarsi della collaborazione.

Infatti, come sopra detto, il Redattore svolge attività giornalistica con orario a tempo pieno, con il vincolo di esclusività e con lo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 5 del C.C.N.L. di settore, consistenti nella scelta, revisione ed impaginazione degli articoli, nella titolazione ed impostazione del Menabò, nella partecipazione alle riunioni del corpo dei redattori per la preparazione del giornale, e nella verifica degli articoli redatti dai collaboratori e dai corrispondenti.

L'attività giornalistica svolta dal Collaboratore Fisso è caratterizzata invece dallo svolgimento non quotidiano di attività giornalistica pur con continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità dei servizi, senza peraltro il vincolo dell'esclusività e senza lo svolgimento delle ulteriori attività sopra indicate, che caratterizzano la figura del Redattore Ordinario.

Nel caso in esame, non può ritenersi provato lo svolgimento da parte del ricorrente, di tutte le attività proprie del Redattore, come sopra indicate.

Pertanto, viene accertato che l'attività lavorativa giornalistica svolta dal ricorrente deve essere qualificata come attività svolta dal Collaboratore Fisso ex art. 2 C.C.N.L.G.. In forza dell'accertamento sopra indicato, stante la sussistenza del rapporto lavorativo subordinato mai interrottosi dal 01-01-2012, la società convenuta viene condannata alla riammissione in servizio del ricorrente presso la Redazione di Massa Carrara della Testata Giornalistica "La Nazione", della società convenuta, trasferita presso la sola redazione di Massa dal 15-12-2021.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

Vengono parzialmente compensate tra le parti nella misura del 30%, stante l'accoglimento della sola domanda subordinata del ricorrente, e per l'effetto E.N. srl viene condannata alla rifusione del restante 70% delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidato in Euro 4.900,00 per compensi professionali ed Euro 201,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che tra L.C. ed E.N. srl, è intercorso ed intercorre un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con inquadramento del ricorrente nella qualifica di collaboratore fisso ex art. 2 C.C.N.L.G, dal 01-01-2012.

Condanna E.N. srl alla riammissione in servizio del ricorrente presso la Redazione di Massa Carrara della Testata Giornalistica La Nazione.

Compensa parzialmente le spese di causa nella misura del 30%, e per l'effetto condanna al società convenuta alla rifusione del restante 70% a favore del ricorrente, liquidato in Euro 4.900,00 per compensi professionali ed Euro 201,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa.

Riserva nel termine di gg.60, il deposito della motivazione.

Così deciso in Bologna, il 26 giugno 2023.

Depositata in Cancelleria il 8 agosto 2023.